

SCHEMA TECNICA

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 1° LUGLIO 2020 - 31 DICEMBRE 2023 548/2019/R/tlr (*)

Con la delibera 548/2019/R/tlr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta la disciplina della qualità tecnica del servizio di telecalore, con particolare riferimento alla sicurezza e alla continuità del servizio, per il periodo di regolazione 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2023.

In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 691/2018/R/tlr e 424/2019/R/tlr, stabilisce:

- **Periodo regolatorio**

La regolazione della qualità tecnica copre il periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2023.

Nella fase iniziale, coincidente con il secondo semestre 2020, è previsto il solo monitoraggio dei dati, con decorrenza degli obblighi di registrazione dal 1° gennaio 2021 e dei conseguenti obblighi di comunicazione all'Autorità dal 30 aprile 2022;

L'applicazione della regolazione avviene con adeguate misure di gradualità, differenziate sulla base della classe dimensionale dell'esercente.

- **Pronto intervento**

a) *Obbligo di registrazione delle chiamate* pertinenti (inerenti a dispersioni, interruzioni del servizio o danneggiamenti degli impianti) solo per esercenti di maggiori o medie dimensioni.

Gli elementi da segnalare sono ridotti nel caso di chiamate riferite ad eventi già segnalati e classificati;

b) *Obbligo di registrazione vocale delle chiamate*, limitatamente a quelle inerenti alle dispersioni e solo per gli esercenti di maggiori dimensioni;

c) *Obbligo di messa in sicurezza delle dispersioni di massima pericolosità* entro 24 ore dalla localizzazione;

d) *Registrazione del tempo di arrivo* sul luogo di chiamata, limitatamente agli eventi inerenti alle dispersioni e solo per gli esercenti di maggiori e di medie dimensioni;

e) *Standard generale sul tempo di arrivo sul luogo di chiamata* (entro 3 ore, 90% dei casi) per gli esercenti di maggiori dimensioni, da applicare solo per interventi inerenti alle dispersioni di fluido.

- **Emergenze ed incidenti**

a) Nel caso di emergenza o incidente, *obbligo per gli esercenti di comunicazione al Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI)* - entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento - del rapporto contenente la sua descrizione e le procedure adottate per la sua risoluzione;

b) *Comunicazione annuale del CTI all'Autorità*, entro il 30 aprile, *degli elenchi delle emergenze e degli incidenti* di cui sia venuto a conoscenza, accadute nell'anno precedente.

- **Cartografia**

a) *Obbligo di predisposizione della cartografia della rete* (esclusi allacciamenti) in scala minima 1:2000. Elementi minimi: diametro e materiale delle condotte, tipo di fluido termovettore;

b) *Adeguamento della cartografia dei tratti di rete esistenti entro il 31 dicembre 2021*, con la possibilità di indicare il materiale e il diametro presunti nel caso di indisponibilità del dato;

- c) *Aggiornamento della cartografia con i nuovi tratti di rete o le modifiche entro l'anno successivo all'intervento, con obbligo di predisposizione di una cartografia provvisoria entro la data di messa in esercizio del tratto interessato.*
- **Dispersioni idriche ed ispezioni impianti**
 - a) *Registrazione trimestrale della quantità di acqua di reintegro del fluido termovettore;*
 - b) *Ispezione dell'intero tracciato di rete in 5 anni (rolling);*
 - c) *Registrazione del numero di perdite localizzate individuate, distinguendo tra dispersioni di massima pericolosità e altre dispersioni, per gli esercenti di medie e maggiori dimensioni.*
 - **Qualità del fluido**
 - a) *Obbligo di eseguire controlli della qualità del fluido termovettore secondo la periodicità che verrà definita dalle linee guida CTI (comunque almeno annuale), con registrazione dell'esito (conforme o non conforme);*
 - b) *Obbligo di adottare le opportune azioni correttive in caso di sfioramento dei parametri, in conformità alla normativa tecnica, e di registrare tali azioni.*
 - **Interruzioni del servizio**
 - a) *Registrazione delle interruzioni del servizio (durata, utenti coinvolti e tipologia: programmate o non) solo se lunghe (cioè: oltre 4 ore nel periodo invernale, oppure 8 ore nel periodo estivo), limitatamente agli esercenti di medie e maggiori dimensioni.*
 - b) *Obbligo, per le interruzioni programmate, di inviare una comunicazione di preavviso direttamente a ciascun utente coinvolto o, dove l'utente non abbia comunicato alcuna modalità di contatto preferita, anche mediante affissione di un avviso presso l'utenza.*
 - **Parametri di fornitura**

Obbligo di inserire nei contratti un elenco minimo di parametri tecnici di fornitura: potenza impegnata, temperatura di fornitura (eventualmente su più livelli; ad esempio: più bassa d'estate, quando normalmente il riscaldamento è spento) e periodo garantito di fornitura.
 - **Procedure operative**

Obbligo di predisporre procedure operative, nel rispetto delle norme tecniche vigenti, per i soli esercenti di maggiori dimensioni, almeno per le seguenti attività:

 - a) *pronto intervento;*
 - b) *localizzazione, messa in sicurezza ed eliminazione dispersioni;*
 - c) *ricerca programmata delle dispersioni;*
 - d) *verifica della qualità e reintegro del fluido termovettore;*
 - e) *gestione delle emergenze;*
 - f) *gestione degli incidenti;*
 - g) *gestione delle interruzioni di fornitura.*

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento